



Unione Montana dei Comuni del Monviso
COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867
Email: info@comune.sanfront.cn.it
Pec: comune.sanfront@pec.it
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Prot. n. 4540

N. Reg. Ord. 38/2023

**ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE E PEDONALE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta dell'ACDA S.p.A. in data 27/12/2023 Prot. n° 6485, pervenuta presso questo Comune in data 27/12/2023, prot n° 4508, con la quale si chiede l'emissione di un'ordinanza per la regolarizzazione, mediante chiusura, del traffico veicolare e pedonale nel caso dell'esecuzione di interventi manutentivi sugli impianti idrici e fognari esistenti nelle strade comunali;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare la sicurezza del pubblico transito, di ordinare la chiusura (totale o parziale) della circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali, all'occupazione del suolo pubblico, alla sosta dei veicoli e la manomissione del suolo pubblico, quando ciò si renda indispensabile per l'esecuzione urgente ed inderogabile di riparazioni da eseguirsi sulla rete dell'acquedotto e della fognatura comunale, a condizione che tali necessità siano segnalate con congruo anticipo presso l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di accertare l'effettiva impossibilità di realizzare l'intervento senza la preventiva chiusura della strada stessa;

Preso atto della situazione che potrebbe verificarsi, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi da parte dell'Impresa incaricata, avviando ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 7 D. Lgs 285/92;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (T.U.L.O.E.L.);

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 30/12/2022 n. 9, di nomina del Responsabile del Servizio Polizia e Commercio;

ORDINA

La chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali nelle circostanze indicate in premessa al fine di prevenire ed eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità nel corso dell'anno 2024

La validità del presente provvedimento è strettamente collegata all'urgenza di realizzare eventuali interventi di riparazione e per la sola durata dei medesimi. Al termine degli stessi la circolazione dovrà pertanto essere immediatamente ripristinata nelle migliori condizioni possibili avendo cura di sistemare adeguatamente il manto viario al fine di evitare ogni ulteriore ed eventuale pericolo per la pubblica incolumità;

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale *on-line*.

Copia della presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana il quale dovrà vigilare in merito alla scrupolosa osservanza della medesima. Spetterà invece all'ACDA S.p.A., apporre in prossimità delle strade interessate un'apposita, sicura ed evidente segnalazione.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

- 1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.*
- 2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.*
- 3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.*
- 4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.*
- 5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.*
- 6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.*

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

SANFRONT, 29/12/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vice Comm. BARRA Davide Domenico)

